

Parco Nazionale del Pollino

REGOLAMENTO PER FIDA PASCOLO STAGIONALE

Deliberazione del Consiglio Direttivo 2 agosto 2005 n. 41

ART.1

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento, in applicazione a quanto previsto dalla L.R.10.11.1998, n.42, e della delibera della Regione Basilicata n.1085 del 23.09.1999, attiene all'esercizio del pascolo sul demanio pubblico con soprassuolo boschivo e/o arbustivo e/o erbaceo.

ART.2

AUTORIZZAZIONI

l'esercizio del pascolo sul demanio pubblico è autorizzato dall'Ente proprietario secondo la procedura di seguito riportata.

Le domande di autorizzazione all'esercizio del pascolo devono essere inoltrate annualmente all'Ente parco, entro il termine definito dal bando annuale, con l'indicazione della località richiesta, del periodo della fida, del numero dei capi distinti per specie, età e numero di contrassegno auricolare, eventuale marchio, nonché l'ubicazione dell'azienda richiedente. Dovranno essere, altresì, indicate le generalità complete del custode.

Entro trenta giorni dalla presentazione della domande L'Ente, tenuto conto del carico massimo che le aree destinate a pascolo possono sopportare, emette, qualora ne sussistono le condizioni, il relativo provvedimento autorizzativo, dando precedenza ai richiedenti residenti nei comuni del parco.

ART.3

AREE DESTINATE A PASCOLO

L'Ente Parco Nazionale del Pollino entro trenta giorni dall'approvazione del presente regolamento, provvederà a comunicare al Dipartimento Agricoltura e Foreste - Ufficio Foreste e Tutela del Territorio, della Regione Basilicata e Calabria, le aree destinate a pascolo, indicandone l'estensione e l'attuale stato vegetativo.

ART.4

AREE DA DESTINARE A PASCOLO

Per le nuove aree da destinare a pascolo questo Ente inoltrerà richiesta ai Dipartimenti specificati all'art.3, unitamente alla relazione tecnica e agli elementi identificativi delle aree. Entro i successivi sessanta giorni le Regioni Basilicata e Calabria esprimono le proprie determinazioni in merito.

ART.5

UNITA' DI CARICO

Il carico del bestiame va determinato in UBA (Unità Bestiame Adulto) tenuto conto dei seguenti indici di conversione:

- vacca (oltre tre anni di età) = 1,00 UBA
- manza e manzetta = 0,50 UBA
- toro = 1,00 UBA
- pecora = 0,30 UBA
- cavallo = 1,00 UBA
- suini = 0,30 UBA.

ART.6

CARICHI MASSIMI POSSIBILI

I carichi di bestiame possibili per ogni area devono tenere conto dell'attuale stato della cotica erbosa pascolativa.

Di norma i carichi di bestiame non possono essere superiori ai seguenti limiti distinti per terreni il cui soprassuolo è:

- Pascolo = 1,00 UBA ogni 2 Ha di superficie/anno;
- Pascolo cespugliato (pari al 30% della superficie) = 1 UBA ogni 2,5 Ha di superficie/anno;
- Pascolo fortemente cespugliato (pari al 60% della superficie) o boschi a scarsa densità (pari al 30% della superficie) = 1 UBA ogni 3 Ha di superficie/anno;
- Bosco = 1 UBA ogni 3,5 Ha di superficie/anno;
- Incolto produttivo e/o sterile = 1 UBA ogni 2,5 Ha di superficie/anno.

Qualora i terreni non dovessero essere soggetti a fida pascolo annuale per i carichi di bestiame per unità di superficie foraggiera sono stabiliti per frazioni di mesi rispetto a quelli definiti.

ART.7

VERIFICA DEI CARICHI MASSIMI POSSIBILI

Le aree a pascolo sono di norma ogni tre anni soggette a verifica dei carichi massimi possibili, su richiesta di questo Ente ai Dipartimenti Agricoltura - Uffici Foreste e Tutela del Territorio, che esprimono entro sessanta giorni le proprie determinazioni in merito.

ART.8

PASCOLI DETERIORATI

Nel caso in cui questo Ente, gli addetti alla sorveglianza o le Associazioni Ambientaliste dovessero riscontrare fenomeni erosivi del suolo o smottamenti di terreni o gravi forme di danneggiamento della cotica erbosa pascolativa, previa richiesta da inoltrare agli Uffici Foreste e Tutela del territorio dei Dipartimenti Agricoltura e Foreste delle Regioni Basilicata e Calabria, si potranno determinare forme limitative del pascolo o il divieto per un periodo non inferiore a tre anni.

ART.9

DIVIETI

- a) Il pascolamento di capre è vietato.

- b) E' vietato l'esercizio del pascolo nei boschi di nuova formazione o in rinnovazione o allo stadio di novellato o in quelli deperenti o percorsi da fuoco. In dette aree l'eventuale transito di animali deve avvenire utilizzando la viabilità preesistente.
- c) E' vietato l'esercizio del pascolo sui terreni pascolativi percorsi da fuoco per almeno un anno dal verificarsi dell'evento.
- d) E' fatto divieto dell'uso di grotte in aree pascolative, se non previo rilascio di specifica autorizzazione.
- e) E' fatto divieto del pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è pregiudizievole della pubblica incolumità.
- f) E' proibito introdurre al pascolo un numero di capi superiore a quello consentito.
- g) E' proibito introdurre gli animali fidati in località diverse da quella concessa.
- h) E' fatto divieto ai fidatari o ai custodi degli animali di portare in foresta strumenti da taglio o altri attrezzi che possono danneggiare le piante.

ART.10

MODALITA' DI PASCOLAMENTO ED OBBLIGHI

- 1) L'esercizio del pascolo sui demani pubblici va esercitato previa autorizzazione del proprietario.
- 2) Nei terreni soggetti a pascolo il proprietario o l'affidatario degli animali deve sempre vigilare su questi.
- 3) E' consentito il pascolo senza custodia nel caso in cui i terreni siano provvisti di adeguate recinzioni.
- 4) Il bestiame autorizzato al pascolo deve sempre essere identificabile, mediante sistemi certi di riconoscimento.
- 5) I fidatari non possono introdurre nelle aree fidate un numero di animali superiore a quello autorizzato.
- 6) I fidatari non possono in alcun caso fare uso del fuoco nei boschi, ma per il periodo loro fidato devono esercitare una vigile sorveglianza per la prevenzione e/o per la tempestiva segnalazione di eventuali incendi dei boschi o di altro danneggiamento arrecato ai boschi.
- 7) Nei terreni concessi a pascolo non possono essere sbarrati, con sistemi fissi, strade o viottoli di campagna.

ART.11

BENEFICIARI

Sono ammessi a godere dei pascoli dell'Ente, prioritariamente gli allevatori residenti nei comuni del parco.

ART.12

CANONE E PERIODO FIDA PASCOLO

L'Ente fissa annualmente il canone per ogni capo fidato secondo gli usi e le consuetudini locali. Il periodo di fida pascolo, al di sotto della quota di 1000 m s.l.m. è consentito per l'intero anno; da una altitudine compresa 1000 e i 1500 metri s.l.m. è consentito dal 1 - 6 al 30 - 11; ad altitudini superiori ai 1500 metri s.l.m. è consentito dal 15.6 al 15 - 10.

ART.13

OBBLIGHI

1. Prima dell'ammissione degli animali al pascolo il fidatario dovrà esibire al responsabile incaricato al rilascio dell'autorizzazione il certificato veterinario, dal quale risulti che il bestiame è immune da qualsiasi malattia infettiva e diffusiva, ed un certificato del Sindaco del comune di provenienza che attesti essere il territorio del comune di provenienza immune da malattie del bestiame; nel caso di malattia contagiosa, il fidatario dovrà isolare gli animali e dovrà adempiere a qualsiasi misura di profilassi che viene dettata dagli Organi competenti, sotto pena di revoca della fida per tutto il suo bestiame senza diritto ad alcun risarcimento della somma pagata.
2. Nel termine di 10 giorni dal rilascio dell'autorizzazione il fidatario farà conoscere agli Organi addetti al controllo (Art.15) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza dei custodi del bestiame (se diversa dal fidatario).
3. Ad ogni richiesta, da parte degli Organi addetti al controllo (Art.15), i custodi dovranno radunare il bestiame per il relativo controllo.

ART.14

SANZIONI

Per le violazioni alle prescrizioni del presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

RIFERIMENTO A SANZIONE MINIMA E MASSIMA APPLICABILE

Art.9 punto a) euro 5,00 - 25,00/capo

Art.9 punto b) euro 5,00 - 50,00/capo

Art.9 punto c) euro 5,00 - 50,00/capo

Art.10 comma 1) euro 5,00 50,00/capo

Art.10 comma 2) euro 100,00 - 300,00

Art.10 comma 4) euro 100,00 - 300,00/capo

art.10 comma 5) euro 25,00 - 50,00/capo

art.10 comma 6) euro 150,00 1.000,00

Le sanzioni vanno determinate tenendo conto delle specie dei capi accertati e del numero dei capi non autorizzati, versando la somma alla tesoreria dell'Ente.

Tre violazioni verbalizzate nel corso dello stesso anno comportano la sospensione della fida pascolo per un minimo di tre anni.

I proventi della fida pascolo e delle eventuali sanzioni, saranno utilizzati per la salvaguardia e tutela del territorio.

ART.15

CONTROLLI

I controlli circa il rispetto delle presenti norme sono demandati al Corpo Forestale dello Stato e agli altri Organi di Polizia.

ART.16

NORME PARTICOLARI

Il fidatario non potrà esercitare alcuna azione di rivalsa di danni verso l'Ente concedente nel caso avesse subito morte di animali imputabili a malattie infettive e ciò anche quando dimostri che gli animali hanno contratto le malattie nel fondo fidato.

La domanda di rinnovo di fida dovrà pervenire almeno quaranta giorni prima dell'inizio della concessione, pena la nullità della richiesta.

E' vietata la subconcessione, pena la revoca della concessione stessa.

ART.17

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della Legge 7 agosto 1990, n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione.

ART.18

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'albo di questo Ente per quindici giorni consecutivi, munito degli estremi della delibera di approvazione.

ART.19

CASI NON PREVISTI NEL PRESENTE REGOLAMENTO

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, troveranno applicazione le leggi nazionali e regionali.

ART.20

VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

L'Ente parco si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento, dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione al proprio albo, a norma di legge.